

## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 201 sui ceppi di *Phlebiopsis gigantea* è sostituita dalla seguente:

«201	<i>Phlebiopsis gigantea</i> Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: N. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: N. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: N. IMI 390096 Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: N. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: N. IMI 390098 Ceppo: FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: N. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: N. IMI 390100 Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: N. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2 Raccolta delle colture: N. IMI 390105	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 maggio 2009	30 aprile 2020	<p>PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come fungicida.</p> <p>PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla <i>Phlebiopsis gigantea</i> (SANCO/1863/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.»;</p>
------	---	----------------	-------------------------	---------------	----------------	--

- 2) nella parte D sono aggiunte le seguenti voci:

«21	<i>Phlebiopsis gigantea</i> Ceppo: VRA 1835	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a <i>Phlebiopsis gigantea</i> ceppo VRA 1835, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.</p> <p>I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.</p>
-----	--	----------------	-------------------------	------------------	----------------	---

22	Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1984	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a <i>Phlebiopsis gigantea</i> ceppo VRA 1984, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.</p> <p>I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.</p>
23	Phlebiopsis gigantea Ceppo: FOCPG 410.3	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a <i>Phlebiopsis gigantea</i> ceppo FOC PG 410.3, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori.</p> <p>I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.».</p>